



Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 16/07/2024

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 TRA LE DIVERSE CATEGORIE DI UTENZE A SEGUITO DELLA VALIDAZIONE DEL PEF 2024-2025

L'anno 2024, il giorno 16 del mese di luglio alle ore 08:46 presso il Palazzo Marchesale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito in Seduta Straordinaria di 1^o convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A		CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1	SOLAZZO Emanuele	Si		8	DE LUCA Raffaele	Si	
2	PELLE' Fabio	Si		9	QUARTA Gabriele	Si	
3	NUZZACI Federica		Si	10	GERARDI Maria Luigia	Si	
4	MEZZANZANICA Massimiliano	Si		11	RUSSO Giuseppe	Si	
5	SOLAZZO Anna	Si		12	MANFREDA Fabrizio	Si	
6	MAZZEI Luigi	Si		13	INGROSSO Letizia	Si	
7	PETRELLI Marco		Si				

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE.

Il Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Colucci Pierpaolo

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Pierpaolo Colucci

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- con delibera di Consiglio comunale n. 09 del 28/04/2023 si è proceduto alla presa d'atto della Carta della Qualità del servizio di gestione integrate dei rifiuti urbani del Comune di Arnesano (ex art. 5 TQRIF allegato alla Delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF), approvata con Determina n. 538 del 27/12/2022 del Direttore Generale AGER Puglia;
- con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 28/04/2023 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. m.c., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visti gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la delibera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, recante l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- delibera 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani”, con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera e), della legge

205/2017 ed in adempimento alle previsioni di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 201/2022, è stato approvato il nuovo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani.

- la delibera 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/rif, riguardante l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la delibera 24 ottobre 2023, n. 487/2023/R/rif, inerente alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023, con la quale si approvano gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché si forniscono chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;
- la delibera 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/Rif, che ha aggiornato i meccanismi di calcolo alle ultime pronunce del Consiglio di Stato sulla determinazione tariffe per gli impianti "minimi" di trattamento rifiuti;
- la determinazione 16 aprile 2024, n. 2/DTAC/2024, con indicazioni per i gestori degli impianti minimi;

Preso atto che ARERA prima con la delibera 443/2019/R/rif di istituzione del "Metodo Tariffario Rifiuti" (in breve MTR), oggi MTR-2 per effetto degli aggiornamenti di cui alla delibera 363/2021/R/rif, hanno radicalmente rivoluzionato la redazione dei Piani Finanziari, alla base della determinazione tariffaria. Si è passati da un sistema previsionale di costi e ricavi all'utilizzo di costi e ricavi "efficienti" relativi all'annualità consuntivata (a-2), con le informazioni ricavate dai bilanci dei gestori del servizio.

Dato atto che:

- I. in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), Ente di Governo d'Ambito;
- II. ai sensi della Delibera ARERA n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 secondo quanto prescritto dal MTR -2, con determina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti n. 214 del 17 giugno 2024, acclarata al protocollo dell'Ente n. 3823 del 18/06/2024, è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) anni 2024-2025;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "*... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*"
- il comma 683, in base al quale "*...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*";

Dato atto che in applicazione tanto delle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene riscontrato che "*... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...*"; quanto della successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 dove è precisato che "*... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...*";

Preso atto che per effetto delle difficoltà di predisposizione dei PEF, il termine per l'approvazione dell'aggiornamento infra-periodo e delle tariffe Tari 2024, fissato di regola al 30 aprile, è stato posticipato al 30 giugno, tramite approvazione di un apposito emendamento inserito nel DL Superbonus, scadenza poi prorogata con emendamento al DL Coesione al 20 luglio;

Vista la Proposta di Deliberazione di C.C. n.18 del 20.06.2024, precedentemente approvata, con la quale si è proceduto alla presa d'atto della revisione del piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti con ridefinizione del secondo periodo regolatorio 2024-2025;

Rilevato che il PEF, così come validato dall'ente territorialmente competente denominato AGER, espone un costo complessivo, al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif e un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A, della medesima deliberazione, rispettivamente pari a:

- euro 800.004,00 per l'anno 2024 di cui euro 575.682,00 quali **Costi Variabili** (Σ TVa) ed euro 224.322,00 quali **Costi Fissi** (Σ TFa);
- euro 820.724,00 per l'anno 2025 di cui euro 595.772,00 quali **Costi Variabili** (Σ TVa) ed euro 224.953,00 quali **Costi Fissi** (Σ TFa);

Tenuto conto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, il totale delle Entrate tariffarie dopo le detrazioni risulta essere così rideterminato:

- euro 795.462,00 per l'anno 2024 di cui euro 572.373,00 quali **Costi Variabili** (Σ TVa) ed euro 223.088,00 quali **Costi Fissi** (Σ TFa);
- euro 818.110,00 per l'anno 2025 di cui euro 594.334,00 quali **Costi Variabili** (Σ TVa) ed euro 223.776,00 quali **Costi Fissi** (Σ TFa);

Dato atto, allora, che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base delle seguenti percentuali:
 - 81,00% a carico delle utenze domestiche;
 - 19,00% a carico delle utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2024**, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, come da tabella Allegata

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- **Componente UR1,a (0,10 euro/utenza):** Questa voce è destinata a coprire i costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché i relativi costi di gestione. Ciò potrebbe includere la pulizia delle acque e delle aree in seguito a incidenti di inquinamento o alla raccolta di rifiuti abbandonati in luoghi pubblici o naturali.
- **Componente UR2,a (1,50 euro/utenza):** Questa voce è finalizzata a coprire i costi per la gestione dei rifiuti in caso di eventi eccezionali e calamitosi. Si tratta di situazioni straordinarie che richiedono interventi speciali e urgenti per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, ad esempio in seguito a disastri naturali come alluvioni, terremoti o altri eventi che comportano un accumulo eccezionale di rifiuti.

Tenuto Conto che l'Ente, ha provveduto ad inviare l'acconto TARI, calcolato nella misura dell'80% di quanto dovuto per l'anno 2023 con le seguenti scadenze:

- prima rata 30/06 o rata unica;
- seconda rata 31/07;
- terza rata 30/09;

Ritenuto, stabilire come scadenza della rata a saldo, calcolata sulla base dell'articolazione delle nuove tariffe, il **15/12/2024**;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI, allegate alla presente, da applicare per l'anno 2024;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267/2000;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 16/08/2000 n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

UDITI gli interventi dei Consiglieri, riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;

Con voti favorevoli n. sette e contrari n. quattro (Gerardi, Manfreda, Ingrosso e Russo), espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di prendere atto dell'aggiornamento del PEF 2024-2024, così come validato da AGER, giusta Determina Dirigenziale n. 214 del 17/06/2024 e sottoposta a presa d'atto in data odierna con la Proposta di Deliberazione di C.C. n.18 del 20.06.2024, precedentemente approvata;

di dare atto che il PEF, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, il totale delle Entrate tariffarie dopo le detrazioni risulta essere così rideterminato:

- euro 795.462,00 per l'anno 2024 di cui euro 572.373,00 quali **Costi Variabili** (Σ TVa) ed euro 223.088,00 quali **Costi Fissi** (Σ TFa);
- euro 818.110,00 per l'anno 2025 di cui euro 594.334,00 quali **Costi Variabili** (Σ TVa) ed euro 223.776,00 quali **Costi Fissi** (Σ TFa);

di approvare per l'anno 2024, visto il Piano Economico Finanziario così come validato da AGER le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;

di dare che la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

di stabilire che l'ultima rata a titolo di saldo/conguaglio calcolata con le tariffe di cui alla presente avrà scadenza **15 dicembre 2024**;

di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

di dare atto che la tariffa giornaliera è fissata per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50%;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

di dichiarare, con voti favorevoli n. sette e contrari n. quattro (Gerardi, Manfreda, Ingrosso e Russo), separatamente espressi nei modi e forme di legge, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Emanuele Solazzo

Il Segretario Comunale
Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 26/07/2024 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 789 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE